

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica

Edizione 09.2017

Compendio delle disposizioni per la mobilia domestica

C1	Mobilia domestica - Disposizioni comuni	C6	Mobilia domestica - Bagaglio da viaggio
C2	Mobilia domestica - Incendio e danni della natura	C7	Mobilia domestica - Casco
C3	Mobilia domestica - Furto	C8	Mobilia domestica - All risk
C4	Mobilia domestica - Acqua	C9	Mobilia domestica - Costruzioni mobili, case mobili (mobile home) e roulotte non immatricolate
C5	Mobilia domestica - Vetri		

Alla polizza sono allegate unicamente le condizioni generali valide per il contratto.

C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni

Indice

C1.1	Assicurati	C1.7	Calcolo del danno
C1.2	Validità territoriale	C1.8	Calcolo dell'indennizzo
C1.3	Cose e spese assicurate	C1.9	Sottoassicurazione
C1.4	Sono assicurati in virtù di accordi speciali	C1.10	Adeguamento automatico della somma assicurata
C1.5	Esclusioni generali	C1.11	Basi contrattuali complementari
C1.6	Determinazione della somma assicurata per la mobilia domestica		

C1.1 Assicurati

1.1.1 Valgono come assicurati il contraente e le persone che convivono nel medesimo nucleo familiare.

C1.2 Validità territoriale

La copertura assicurativa vale:

- 1.2.1 presso il domicilio, nel luogo indicato nella polizza. Se nella polizza sono indicati più luoghi, è considerato domicilio il luogo indicato al quale è assegnata la cosa assicurata interessata;
- 1.2.2 fuori domicilio, per cose assicurate che si trovano temporaneamente, per non più di 2 anni, in qualunque località del mondo al di fuori dal domicilio;
- 1.2.3 in caso di cambiamento di abitazione entro i confini della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, anche durante il trasloco e nel nuovo luogo di assicurazione.

C1.3 Cose e spese assicurate

Sono assicurati:

- 1.3.1 La mobilia domestica
La quale comprende:
- tutti i beni mobili e gli animali domestici destinati a un utilizzo privato e di proprietà degli assicurati;
 - gli attrezzi e gli utensili professionali di proprietà degli assicurati e utilizzati dagli stessi per l'attività di lavoro dipendente;
 - i beni mobili di proprietà di terzi in leasing e a noleggio (compresi gli animali domestici) destinati a un utilizzo privato;
 - costruzioni mobili, incluso il contenuto abituale di proprietà degli assicurati e destinati a un utilizzo privato. Queste sono coperte se sono ubicate sullo stesso fondo in cui si trova la mobilia domestica assicurata dell'immobile di residenza o di vacanza.
- 1.3.2 Valori pecuniari
Denaro contante, carte di credito e carte cliente, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti o merci), monete e medaglie, pietre preziose e perle non incastonate, che siano proprietà privata degli assicurati e non si riferiscano all'attività commerciale.

1.3.3 Le spese

Le spese di sgombero, le maggiori per il mantenimento del tenore di vita, le spese per il cambiamento di serrature, nonché le spese per vetrate, porte e serrature di emergenza e le spese sostenute per procurarsi nuovamente i documenti come certificati, passaporti, carte d'identità, patenti di guida, licenze di circolazione e simili collegate a un danno assicurato.

Se menzionati nella polizza sono assicurati:

- 1.3.4 Ciclomotori soggetti all'obbligo di contrassegno
I ciclomotori soggetti all'assicurazione responsabilità civile obbligatoria destinati a un utilizzo privato.
- 1.3.5 Altri beni di terzi (non in leasing, non a noleggio)
Questi comprendono:
- i beni mobili affidati in custodia destinati a un utilizzo privato (compresi gli animali domestici);
 - effetti di ospiti (esclusi valori pecuniari);
 - gli attrezzi e gli utensili professionali affidati in custodia utilizzati dagli assicurati per l'attività di lavoro dipendente.
- Nelle condizioni generali (CG) di seguito, quando in relazione all'assicurazione combinata di economia domestica si parla di «mobilia domestica» si intendono le cose indicate nel presente articolo:
- C6 Mobilia domestica - Bagaglio da viaggio;
 - C7 Mobilia domestica - Casco.

C1.4 Sono assicurati in virtù di accordi speciali

Solo in base a un accordo speciale e se menzionato nella polizza, sono assicurati:

- 1.4.1 costruzioni mobili compreso il contenuto abituale, salvo quanto previsto dall'articolo C1.3.1 d);
- 1.4.2 case mobili (mobile home) e roulotte non immatricolate con luogo di stazionamento fisso, ivi compreso il relativo contenuto abituale;
- 1.4.3 ripristino di dati su dispositivi elettronici;
- 1.4.4 piscine, vasche, vasche idromassaggio e simili, collocate all'esterno in via permanente, indipendentemente dalla stagione, compresa copertura e installazione tecnica.

C1.5 Esclusioni generali

Non sono assicurati:

- 1.5.1 i veicoli a motore (fatta esclusione per ciclomotori per cui non è prescritta un'assicurazione responsabilità civile) e i rimorchi di veicoli a motore, compresi i relativi accessori (salvo quanto previsto all'articolo C1.3.4 e C1.4.2);
- 1.5.2 i natanti per i quali sia prescritta un'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile e quelli che non vengono regolarmente riportati a casa dopo l'uso, compresi i relativi accessori;
- 1.5.3 i velivoli per cui sia previsto l'obbligo di iscrizione al registro dell'aviazione, compresi i loro accessori;
- 1.5.4 rischi e danni a oggetti per cui sussiste l'obbligo di copertura presso un istituto di assicurazione cantonale;
- 1.5.5 gli oggetti, le spese e i ricavi per i quali esista un'assicurazione particolare. Questa clausola non trova applicazione qualora la suddetta assicurazione contenga una clausola analoga;
- 1.5.6 le prestazioni dei vigili del fuoco pubblici, della polizia e di altre persone tenute a prestare soccorso;
- 1.5.7 indipendentemente dalla causa, i danni provocati dalle acque contenute in laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali;
- 1.5.8 i danni dovuti a contaminazione biologica e/o chimica (inquinamento, intossicazione, uso limitato e/o impossibile di oggetti a causa dell'azione o della liberazione di sostanze chimiche e/o biologiche), a seguito di qualunque genere di atti terroristici;
- 1.5.9 i danni
 - a) direttamente o indirettamente collegati a:
 - eventi bellici;
 - violazione della neutralità;
 - rivoluzione, ribellione, insurrezione;
 - disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti);
 - terremoti (scosse causate da movimenti tettonici della crosta terrestre), eruzioni vulcaniche e scosse dovute al cedimento di cavità create artificialmente;
 - b) che, indipendentemente dal fatto che altre cause in qualsiasi ordine vi abbiano contribuito o meno, siano da attribuire direttamente o indirettamente a:
 - materiale radioattivo;
 - scissione o fusione del nucleo dell'atomo;
 - contaminazione radioattiva;
 - scorie e combustibili nucleari;
 - ordigni nucleari o qualsiasi arma nucleare;

e le relative contromisure.

Se l'assicurato resta coinvolto in un evento di cui agli articoli C1.5.9 a) o C1.5.9 b) all'esterno del territorio svizzero o del Principato del Liechtenstein, la copertura assicurativa sussiste nei primi 14 giorni successivi alla prima manifestazione del suddetto evento.

C1.6 Determinazione della somma assicurata per la mobilia domestica

- 1.6.1 La somma assicurata per la mobilia domestica deve corrispondere all'importo necessario per riacquistare tutte le cose assicurate al valore a nuovo.
- 1.6.2 Se la somma assicurata è inferiore al valore di riacquisto, si verifica la sottoassicurazione (articolo C1.9).

C1.7 Calcolo del danno

- 1.7.1 Il danno a cose assicurate viene calcolato sulla base del valore di risarcimento alla data di sopravvenienza del sinistro, al netto del valore dei resti.

Se le cose danneggiate sono riparabili, il danno viene calcolato sulla base dei costi di riparazione ovvero dei costi per la sostituzione parziale e dell'eventuale deprezzamento; l'ammontare del danno non potrà essere in ogni caso superiore al valore di risarcimento.
- 1.7.2 Valore di risarcimento
Il valore di risarcimento equivale:
 - a) per la mobilia domestica, i ciclomotori soggetti all'obbligo di contrassegno e gli altri beni di terzi
all'importo necessario per il riacquisto al valore a nuovo. Per gli oggetti non più utilizzati si detrae il deprezzamento dovuto a usura o ad altri motivi (valore attuale);

- b) per i valori pecuniari
 - in caso di denaro contante, al valore nominale;
 - in caso di monete, medaglie, metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, al prezzo di mercato;
 - in caso di cartevalori ai costi della dichiarazione di nullità nonché alle eventuali perdite di interessi e dividendi. In caso di esito negativo del processo di ammortamento, si aggiunge il prezzo di mercato per le cartevalori non ammortizzate;
 - in caso di altri valori pecuniari ai sensi dell'articolo C1.3.2, all'entità del danno provato.
- 1.7.3 Dalla liquidazione del danno vengono dedotti i danni preesistenti.
- 1.7.4 L'indennizzo del valore affettivo personale è possibile solo se espressamente previsto dalla polizza.
- 1.7.5 Spese
Il danno viene calcolato come segue:
 - a) Maggiori spese per il mantenimento del tenore di vita
Ovvero spese che risultano dall'impossibilità di utilizzare i locali assicurati danneggiati nonché dalla perdita di proventi da sublocazione. Le spese risparmiate vengono dedotte.
 - b) Spese di sgombero
Fanno fede le spese sostenute per sgomberare dal luogo del sinistro i resti delle cose assicurate e il loro trasporto al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché le spese di deposito, smaltimento e distruzione. L'assicurazione copre inoltre i costi per le analisi tossicologiche dei rifiuti speciali.
Non sono considerate spese di sgombero le spese per lo smaltimento di aria, acqua e terra (comprese fauna e flora), pur se frammiste a cose assicurate o da queste ricoperte.
 - c) Spese per vetrate, porte e serrature di emergenza
Ovvero spese richieste per l'attuazione delle misure adottate.
 - d) Spese per il cambiamento di serrature
Ovvero spese pagate per il cambiamento o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi nei luoghi di rischio designati nella polizza, nonché alle cassette di sicurezza prese in affitto dall'avente diritto.
 - e) Spese per procurarsi documenti
Ovvero spese sostenute per procurarsi documenti come certificati, passaporti, carte d'identità, patenti di guida, licenze di circolazione e simili oppure loro copie.

C1.8 Calcolo dell'indennizzo

- 1.8.1 L'indennizzo viene calcolato con la seguente sequenza:
 - a) dall'importo del danno calcolato ai sensi del contratto e della legge viene dedotta la franchigia convenuta nella polizza;
 - b) si applicano le eventuali limitazioni delle prestazioni, se previste dalle condizioni generali o dalla polizza;
 - c) il massimale dell'indennizzo è costituito dalla somma assicurata (fatto salvo l'articolo C1.8.2). Per le spese assicurate di cui all'articolo C1.3.3 è previsto un indennizzo supplementare fino all'importo pattuito.
Per l'assicurazione danni da eventi naturali si applicano le disposizioni di legge.
- 1.8.2 Vengono liquidate anche le spese per la limitazione del danno. Se, sommate all'indennizzo, tali spese superano complessivamente la somma assicurata, ne è previsto il rimborso soltanto se si tratta di oneri derivanti da disposizioni della Società.

C1.9 Sottoassicurazione

- 1.9.1 Se la somma assicurata della mobilia domestica è inferiore al valore di risarcimento dell'intera mobilia domestica (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento al momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro, il che ha come conseguenza che l'indennizzo viene ridotto nella medesima proporzione anche in caso di danno parziale.
- 1.9.2 Questa regola non si applica a:
 - a) valori pecuniari ai sensi dell'articolo C1.3.2;
 - b) spese ai sensi dell'articolo C1.3.3;
 - c) danni da abbruciacchiature e calore nonché danni causati da fuoco utilitario;
 - d) danni causati dall'energia elettrica e dall'interruzione di corrente;

- e) danneggiamento di stabili nell'assicurazione furto;
 - f) copertura «Danneggiamento e perdita della mobilia domestica in occasione del trasloco di un assicurato»;
 - g) furto semplice al di fuori del domicilio;
 - h) danni causati dalla rottura di vetri;
 - i) copertura «Ripristino di dati su dispositivi elettronici»;
 - j) copertura ai sensi delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica:
 - C6 Mobilia domestica - Bagaglio da viaggio;
 - C7 Mobilia domestica - Casco;
 - k) ciclomotori soggetti all'obbligo di contrassegno ai sensi dell'articolo C1.3.4;
 - l) altri beni di terzi (non in leasing, non a noleggio) ai sensi dell'articolo C1.3.5.
- 1.9.3 Fino a un danno pari al 10 % della somma assicurata, al massimo tuttavia CHF 20'000, si rinuncia alla rivalsa per la sottoassicurazione. Se viene superato uno dei due limiti sopra citati, la sottoassicurazione viene fatta valere sull'intero importo del danno.

C1.10 Adeguamento automatico della somma assicurata

Se concordato, somma assicurata e premio per la mobilia domestica vengono adeguati annualmente, alla scadenza del premio, all'indice per la mobilia domestica. Non si effettua l'adeguamento se l'indice comporterebbe una riduzione della somma assicurata indicata nella polizza; in tal caso vengono mantenuti somma assicurata e premio per la mobilia domestica riferiti all'ultimo indice utilizzato. L'indice per la mobilia domestica viene calcolato ogni volta dall'Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA), sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (INPC). Le limitazioni di somma menzionate nelle condizioni generali o nella polizza ed eventuali assicurazioni complementari restano invariate.

C1.11 Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il presente contratto:

A Disposizioni comuni per tutti i rami.